

COPIA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
I SEZIONE CIVILE

7493

Composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Mura	Presidente
Dott.ssa Donatella Aru	Consigliere
Dott.ssa Emanuela Cugusi	Consigliere relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 457 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2019, promossa da:

PIANO GIANLUIGI, nato a Serramanna il 28.02.66 [REDACTED], elettivamente domiciliato in Cagliari, corso Vittorio Emanuele II n. 76, presso lo studio del prof. avv. Benedetto Ballero, che lo rappresenta e difende insieme agli avv.ti Roberto Uras, Stefano Ballero e Lorenzo Locci, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale depositata telematicamente;

appellante

contro

PINNA ROSSELLA, nata a Guspini il 05.01.59 [REDACTED], elettivamente domiciliata in Cagliari, via San Lucifero n. 65, presso lo studio dell'avv. Silvio Pinna, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale depositata telematicamente;

appellata

e in contraddittorio con

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, in persona del presidente e del legale rappresentante *pro tempore*;

appellato contumace

Firmato Da: MARIA MURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c00c6408d0cd0c052ac2a36125822d8a6e - Firmato Da: CUGUSI EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e376f84eeef14db4d42fcca051ad0b3



e

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del presidente e del legale rappresentante *pro tempore*;

appellata contumace

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO, non costituito.

La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante:

“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

- in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;*
- in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, l'ordinanza n. 1170/2019, pronunciata dal Tribunale di Cagliari in composizione collegiale, in data 31.07.2019, depositata in data 17.08.2019, resa nella causa iscritta al R.G. n. 3372/2019 riconoscendo l'assenza di cause di ineleggibilità in capo all'appellante Piano.*
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”.*

Nell'interesse dell'appellata:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis

IN VIA PRELIMINARE:

- dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza appellata o, comunque, rigettarla.*

NEL MERITO:

- rigettare l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare l'appellata ordinanza del Tribunale di Cagliari n. 1170/2019 del 31.7.2019; e, dunque, confermare l'ineleggibilità del signor*



Piano Gianluigi al Consiglio Regionale della Sardegna, e la già dichiarata decadenza del medesimo dalla carica di Consigliere Regionale, con correzione del risultato delle elezioni per l'elezione del Presidente Regionale e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna e la sostituzione al candidato illegittimamente proclamato della ricorrente in primo grado e odierna appellata dr.ssa Pinna Rossella.

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni di legge”.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, Rossella Pinna convenne in giudizio Gianluigi Piano esponendo quanto segue.

Preliminarmente, la ricorrente evidenziò di essere stata candidata alle elezioni per il rinnovo della carica di Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna nella lista “Partito Democratico della Sardegna” nella circoscrizione del Medio Campidano, risultando la prima dei non eletti, con 1.995 voti di preferenza.

Il resistente, primo nella lista presentata nella stessa circoscrizione, era stato proclamato eletto, in data 20.03.2019, dall'ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Cagliari insediandosi il 4.04.2019, previo giuramento, nella carica di consigliere regionale.

La Pinna dedusse che, tuttavia, Gianluigi Piano era stato, dal 2014 e sino alla proclamazione degli eletti, parte dell'Ufficio di Gabinetto, con il ruolo di Segretario particolare dell'Assessore agli Enti Locali, Finanza e Urbanistica, On. Cristiano Erriu.

A detta della ricorrente, in virtù del predetto incarico, il Piano doveva considerarsi ineleggibile ex art. 2, comma 1, n. 7), della l. n. 154/1981, in quanto dipendente della Regione, con la quale, infatti, aveva sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in qualità di soggetto estraneo all'Amministrazione, con un compenso annuo lordo di euro 68.536,62.

Tanto premesso, chiese al Tribunale di dichiarare il resistente ineleggibile nelle consultazioni per l'elezione del XVI Consiglio Regionale della Sardegna.

Si costituì in giudizio Gianluigi Piano, contestando quanto asserito dalla Pinna e sostenendo che la natura prettamente fiduciaria dell'incarico ricoperto di Segretario particolare dell'Assessore, comprovata sia dalla previsione della risoluzione di diritto in caso di cessazione dell'organo politico, sia dalla possibilità di essere revocato *ad nutum* dall'Assessore stesso, indicassero un



legame di mera collaborazione con l'organo politico, escludendo dunque qualunque tipo di competenza gestionale della cosa pubblica.

Egli, infatti, rilevò come, nel rapporto di lavoro in esame, mancassero gli elementi tipici del lavoro di pubblico impiego poiché, secondo quanto disposto dall'art. 10, co. I, della L. n. 51/1978, l'unica mansione spettante al Segretario particolare dell'Assessore e del Presidente della Giunta era quella di attendere alla corrispondenza privata.

Inoltre, i componenti l'Ufficio di Gabinetto, ai sensi del secondo comma dell'articolo sopra richiamato, *"non possono intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi né sostituirsi agli stessi"*, non assumendo, pertanto, competenze amministrative, né risultando inseriti nella struttura organizzativa dell'amministrazione.

In relazione al trattamento economico previsto per l'incarico di Segretario Particolare, il comma III del sopramenzionato art. 10 prevedeva che *"Al segretario particolare, non dipendente dall'amministrazione regionale, è attribuito il trattamento economico relativo alla quarta classe di stipendio della VI fascia funzionale"*.

Dunque, il resistente evidenziò come, dalla lettura della norma *supra* menzionata, emergesse chiaramente che il Segretario Particolare potesse essere anche un soggetto non dipendente della Regione.

L'inserimento del Segretario particolare all'interno della struttura organizzativa regionale del personale, mediante un contratto di lavoro, era finalizzata unicamente a scopo di parametrizzazione della retribuzione oltre che di natura previdenziale.

Infine, il Piano dedusse come la circostanza per cui non sussistesse un rapporto di subordinazione tra lui e l'ente Regione trovasse conferma nei contratti stipulati tra la Regione Sardegna e i membri dell'Ufficio di Gabinetto della consiliatura del 2019(che, appunto, escludevano espressamente tale natura giuridica del rapporto)

Il Piano sostenne, quindi, che il rapporto di lavoro tra Segretario particolare e Regione dovesse invece essere ricondotto ad una figura atipica, non inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato: da qui la insussistenza della causa di ineleggibilità *ex art. 2, n. 7, L. 154/1981*, norma avente carattere eccezionale e di stretta interpretazione.



Con ordinanza n. 1170/2019, pubblicata in data 17.08.2019, il Tribunale di Cagliari, in accoglimento del ricorso proposto da Rossella Pinna, ha dichiarato Gianluigi Piano ineleggibile alla carica di consigliere regionale ed ha, pertanto, corretto il risultato elettorale del XVI Consiglio Regionale della Sardegna, sostituendo il Piano con la candidata Pinna.

Per quanto rileva in questa sede, il Collegio ha, preliminarmente, ricostruito la disciplina normativa applicabile al caso di specie, evidenziando come, non avendo la Regione Sardegna esercitato la potestà legislativa ai sensi dell'art. 15 dello Statuto regionale, la fattispecie in esame sia disciplinata dall'art. 2, comma 1, n. 7 della L. 23 aprile 1981, n. 154, che stabilisce l'ineleggibilità a consigliere regionale del "dipendente" della Regione.

La *ratio* della disposizione sopracitata è stata individuata – ha precisato il primo giudice – sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza, nella "*capacità del dipendente di esercitare captatio benevolentiae e metus publicae potestatis sugli elettori, e così alterare il regolare svolgimento della competizione elettorale, accumulando posizioni di indebito vantaggio e, in definitiva, ledendo la parità del voto in violazione dell'art. 48 Cost.*".

Ciò premesso, il tribunale ha interpretato l'espressione "dipendente" utilizzata dalla legge rilevando che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, essa ricomprende tutti quei soggetti che siano legati da un vincolo di subordinazione con l'ente e che, quindi, abbiano un rapporto di lavoro di pubblico impiego o di diritto privato. Ha soggiunto che la Corte di Cassazione ha confermato che, tra i criteri individuati dalla giurisprudenza stessa ai fini dell'individuazione dei dipendenti ineleggibili, assumono particolare rilievo la subordinazione e l'inserimento nell'organizzazione amministrativa dell'ente, non rilevando, invece, che il contratto sia a tempo determinato o indeterminato, di ruolo o non, sorto mediante concorso o per contratto.

Allo stesso modo, risulta indifferente la tipologia di attività concretamente svolta dal dipendente o che, in astratto, la stessa non sia strumento di *captatio* o *metus*, rilevando, invece, unicamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'ente o con la Regione, nel cui consiglio si vorrebbe essere eletti.

Dunque, il giudice di prime cure ha affermato che, nel caso di specie, per l'accertamento della causa di ineleggibilità, è necessario verificare che il Segretario particolare sia, innanzitutto, inserito all'interno della struttura organizzativa dell'amministrazione e che, in secondo luogo, sussistano gli indici rivelatori della subordinazione. Pertanto, al fine di appurare la sussistenza di tali presupposti, il tribunale ha preso in esame sia la disciplina legislativa regolante la materia sia il contratto sottoscritto dal Piano.



Con riguardo al primo aspetto, ha rimarcato che per la Regione Sardegna, l'Ufficio di Gabinetto degli Assessori, disciplinato dalla L.R. n. 32/1988, è composto dal Capo di Gabinetto, dai consulenti e dal Segretario particolare, il quale svolge una funzione di collaborazione strumentale e di supporto all'organo politico.

Nello specifico, le segreterie particolari, ai sensi dell'art. 10, L.R. n. 51/1978, *"attendono alla corrispondenza privata rispettivamente del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori"* e *"non possono intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi né sostituirsi agli stessi"*.

Nell'esaminare la disciplina normativa, il tribunale ha ritenuto infondata la tesi del resistente per cui il Segretario Particolare svolgerebbe un'attività di mero supporto, partecipando alla funzione propria dell'organo politico qual è l'Assessore, nei confronti del quale non viene meno, per il ruolo ricoperto, l'eleggibilità.

Sotto questo profilo, ha infatti, ritenuto che, nonostante fosse comprovata la strumentalità dell'ufficio del Segretario particolare rispetto alla funzione politica tipica dell'Assessore, deve comunque rimarcarsi che, proprio questa la funzione di assistenza ad un organo politico nella sua attività, fa sì che la prestazione del Segretario particolare sia a servizio all'amministrazione.

A questo riguardo, ha evidenziato che la giurisprudenza della Suprema Corte e della Corte dei Conti ritiene, pacificamente, che intercorra un rapporto di servizio tra gli organi di diretta collaborazione dell'organo politico e l'ente, statuendo che *"il segretario particolare è comunque inserito nell'apparato organico dell'ente pubblico ed esercita un'attività di collaborazione funzionalmente collegata alla realizzazione dei fini propri della pubblica amministrazione"* (Cass. SS.UU., sent. n. 5756/2012).

Dunque, il tribunale ha ritenuto che la natura fiduciaria e temporanea dell'incarico, combinata con la funzione di assistenza, strumentale all'organo politico, non escludono, comunque, che il Segretario particolare sia inserito, con un rapporto di servizio e con un ruolo previsto per legge, nella struttura organizzativa della pubblica amministrazione.

È stato ritenuto sussistente, pertanto, il primo elemento caratterizzante la dipendenza, ovvero l'inserimento del Segretario particolare all'interno della struttura organizzativa dell'ente.

Tanto associato, il Tribunale ha quindi ricercato, con esito positivo, gli elementi alla luce dei quali stabilire se nella specie si fosse in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, partendo dall'analisi del contratto n. 8693/15/P del 2 aprile 2014, che regola *"il lavoro a tempo determinato tra l'Amministrazione regionale e il signor Gianluigi Piano"*.



Secondo quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la lettera del contratto depone in modo chiaro a favore della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato:

- sia l'art. 5, sia l'art. 7 definiscono il contraente "dipendente" e, in particolar modo, l'art. 7 prevede che il rapporto sia soggetto alle disposizioni del contratto collettivo Regionale di Lavoro per il personale dipendente delle amministrazioni;
- la nota dell'Assessore agli affari generali, parte integrante e sostanziale del contratto, chiarisce come la Direzione generale del personale stipuli con i soggetti che appartengono all'ufficio di gabinetto, esterni all'organico della pubblica amministrazione, contratti di lavoro subordinati a tempo determinato e, nel caso dei consulenti, contratti di lavoro autonomo.

Inoltre, anche la tesi del resistente secondo cui la formulazione dell'art. 10 avrebbe escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro, riguardando esclusivamente la componente retributiva/previdenziale, è stata ritenuta infondata dal Tribunale, secondo cui tale norma regolerebbe esclusivamente il caso di nomina di un soggetto esterno all'amministrazione, prevedendone l'inquadramento reddituale.

Il primo giudice ha, nel proseguo della articolata motivazione, evidenziato che gli elementi letterali, che manifestano inequivocabilmente la volontà delle parti di stipulare un contratto di lavoro subordinato, sono ulteriormente rafforzati dalla sussistenza di indici che rivelavano l'assoggettamento del Piano al Capo di Gabinetto, direttore dell'Ufficio di *staff*.

Anzitutto, come già accennato, l'esistenza di un trattamento economico fisso parametrato alla VI fascia funzionale dei dipendenti regionali.

Ancora, e ciò a parere del giudicante rivestirebbe carattere preminente, la nota Assessoriale sopra richiamata disciplina espressamente l'attività operativa degli uffici di diretta collaborazione, prevedendo che:

- i funzionari dell'ufficio di gabinetto debbano *"attestare ogni ingresso e ogni uscita nell'ufficio di assegnazione esclusivamente con il tesserino magnetico"*;
- la violazione di detto obbligo raffigura un'infrazione disciplinare;
- l'attestazione della presenza debba essere effettuata nella sede di svolgimento dell'attività lavorativa;
- le assenze dal lavoro debbano essere autorizzate;



- l'utilizzo delle ferie e delle festività debbano essere programmate su base annuale con i responsabili degli uffici.

Da tali elementi, interpretati nella loro globalità, si ricava - secondo il primo giudice- l'ulteriore elemento rappresentato dalla sottoposizione del Piano alle direttive impartite dal datore di lavoro.

Gli indici rivelatori *supra* citati hanno quindi consentito al giudice di primo grado di qualificare il rapporto tra Gianluigi Piano e la Regione Sardegna quale rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, senza che contrastasse con tale ricostruzione la peculiarità del rapporto di lavoro di cui si tratta, giustificata dalla particolarità del ruolo ricoperto.

E così, nel dettaglio, esaminando quei caratteri che maggiormente avrebbero potuto far dubitare dell'esistenza della subordinazione, il primo giudice, in relazione alla mancata assunzione previo concorso pubblico, ha osservato essere non solo previsto, a livello costituzionale, che la legge ordinaria possa derogare, in alcune ipotesi, alla regola del concorso pubblico, ma anche che la stessa Corte Costituzionale, in occasione di un giudizio di legittimità vertente su una legge regionale che disciplinava proprio la nomina dei segretari particolari, ha avuto modo di ribadire che, alla luce della natura fiduciaria degli organi di diretta collaborazione, la nomina del Segretario particolare possa avvenire in deroga al d.lgs. n. 165/2001, sempre nel rispetto di criteri che assicurino le competenze dei soggetti scelti.

Infatti, la preminenza della natura fiduciaria che caratterizza gli incarichi dei componenti dell'Ufficio di gabinetto, dal capo dell'ufficio stesso al Segretario particolare e ai consulenti, consente una deroga alla regola del concorso pubblico, seppur nel rispetto del principio generale di buon andamento il quale, oltre a caratterizzare l'azione della pubblica amministrazione, impone, senza alcuna eccezione, la selezione di personale qualificato,

Conseguentemente, la nomina dei soggetti nei ruoli sopra richiamati, compreso quello di Segretario particolare, deve avvenire nel pieno rispetto dei principi regolatori l'azione della pubblica amministrazione, a riprova del fatto che tali uffici ineriscono e sono ricompresi nell'organico del personale dell'amministrazione stessa. In siffatto quadro, anche la possibilità di revoca *ad nutum* dell'incarico, o la cessazione dello stesso allo scadere del mandato politico, trovano la loro giustificazione nella natura fiduciaria dell'incarico, senza escludere peraltro la natura subordinata del rapporto.

Inoltre, il collegamento dell'attività svolta dal Segretario con l'attività politica dell'Assessore, il quale fissa, in sede politica, gli obiettivi che vengono successivamente tradotti in risultati dalla



Firmato Da: MARIA MURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c00c6408d0c052ac2a36125822d8a6e - Firmato Da: CUGUSI EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e376ff84ae5f4db4e42cc051ad0b3



dirigenza, giustificerebbe, ad avviso del giudicante, il mancato assoggettamento del Segretario ai meccanismi di valutazione della *performance* ai sensi del d.lgs. 150/2009.

In conclusione, il giudice di primo grado ha qualificato il rapporto di lavoro dedotto in causa come subordinato, evidenziando che esso, seppure caratterizzato dalle peculiarità rilevate, non sia tale da configurare una forma di lavoro atipica, non ricompresa né nel lavoro autonomo, né in quello subordinato.

Invero, siffatta qualificazione, oltre che trovare conforto nella nota assessoriale *supra* richiamata, è confermata dalla normativa in materia di enti locali, laddove è espressamente previsto che il personale dell'ufficio di diretta collaborazione sia legato all'amministrazione da un rapporto di lavoro subordinato, ad ulteriore conferma della compatibilità di tali mansioni con la natura subordinata del rapporto.

Il Tribunale ha poi ritenuto infondate le argomentazioni del resistente, volte a escludere la subordinazione, in ragione del fatto che il rapporto di lavoro da lui intrattenuto non era vincolato al rispetto di orari e non prevedeva una sede lavorativa fissa e perché il Segretario era sottoposto alle sole direttive impartite dall'Assessore.

Il primo giudice, in proposito, ha evidenziato in primo luogo come il resistente non avesse fornito prova delle sue allegazioni che, in ogni caso, esse si ponevano in evidente contrasto con il tenore del testo contrattuale e della nota assessoriale, parte integrante di questo, dove era previsto l'assoggettamento dei membri dell'Ufficio alla disciplina dell'orario di lavoro sotto la vigilanza del responsabile, a nulla rilevando che in concreto lo stesso Segretario potesse anche non rispettare tale previsione, attenendo tale profilo alla patologia del rapporto contrattuale e non alla sua qualificazione.

Infine, del tutto influente sulle conclusioni assunte è stato ritenuto il rilievo difensivo in base al quale i nuovi contratti sottoscritti nel 2019 dai segretari particolari degli assessori in carica escludono in modo esplicito la natura subordinata del rapporto; in proposito il tribunale ha osservato innanzitutto che tali contratti regolano i nuovi rapporti di lavoro sorti successivamente ai fatti di causa; in secondo luogo che ai fini dell'inquadramento del rapporto di lavoro non è certo sufficiente la qualificazione che di questo danno le parti, quanto, piuttosto, la disciplina complessiva del rapporto, nei suoi elementi tipici del potere direttivi, disciplinare e organizzativo del datore di lavoro.



Tanto premesso, il giudice di prime cure ha ritenuto che, essendo il Piano, al momento della presentazione della candidatura, dipendente della Regione Sardegna, sussistesse nei suoi confronti la causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 1, n. 7), della l. n. 154/1981, dovendo quindi conseguentemente essere sostituito con la candidata Rossella Pinna, prima dei non eletti nella lista "Partito Democratico".

Avverso la predetta ordinanza propone appello Gianluigi Piano.

Con un unico, articolato motivo d'appello, il Piano censura il provvedimento di primo grado nella parte in cui il giudice *"ha erroneamente applicato l'art. 2, comma 1, n. 7), della Legge 23 aprile 1981, n. 154, ai sensi del quale "... non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale: ... 7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli...", laddove ha ritenuto che l'On.le Piano fosse ineleggibile in quanto, "al momento della scadenza del termine per la presentazione della candidatura, era dipendente della Regione"*.

La motivazione del giudice di prima istanza risulta, secondo l'appellante, contraddittoria, posto che, dopo essersi soffermata sui dati letterali del contratto sottoscritto nel 2014 dal Piano e della nota assessorile al fine della qualificazione del rapporto in esame, senza dunque indagare sull'atteggiarsi in concreto del rapporto, ha negato rilevanza al testo dei contratti stipulati nella legislatura in corso, affermando che ciò che rileva non è la qualificazione letterale, quanto l'esplicazione fattuale del suddetto rapporto.

I contratti del 2019, infatti, prevedono espressamente che al Segretario Particolare si applichi la normativa inerente al personale con ordinario rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di disciplinare solo alcuni aspetti del rapporto suddetto, senza però determinare in alcun modo *"la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con la Regione soggetto al Contratto collettivo regionale di lavoro, e alle norme della L.R. 31/1998 che disciplinano i rapporti di lavoro regionali"*.

Se è vero che occorre, prioritariamente, come sostenuto dal Tribunale, valutare il dato letterale del contratto, non è possibile non tenere conto di quanto espressamente previsto dai nuovi contratti in esame, pena la paradossale ineleggibilità dei soli segretari particolari eletti prima del 2019.

CS/A/2020/5801-15/7/2020
Firmato Da: MARIA MURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c00c6408d0c052ac2a36125622d8a6e - Firmato Da: CUGUSI EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e376ff8a4e5f17b44e421cc08051e0d03



Secondo la prospettazione di parte appellante, il primo giudice ha erroneamente ricostruito la natura del rapporto di lavoro intercorrente tra la Regione e il Piano, prediligendo gli elementi formali rispetto a quelli effettivamente risultanti dal concreto svolgimento del rapporto.

Pertanto, se il giudice di primo grado avesse effettivamente valutato le caratteristiche con cui si esplicava, in concreto, il lavoro dell'appellante, avrebbe rilevato che l'Amministrazione regionale non aveva mai esercitato, nei confronti di quest'ultimo, alcun potere direttivo, disciplinare e organizzativo, in quanto egli era sottoposto, solamente, alle direttive impartite dall'Assessore.

Infatti, il Piano è stato qualificato come dipendente sulla base della sussistenza di indici sintomatici di subordinazione, elaborati dalla giurisprudenza, nonostante, in realtà, ciò che avrebbe dovuto tenere in considerazione il giudice era l'inserimento (nel caso di specie insussistente) del Piano all'interno dell'organizzazione amministrativa dell'Ente Regione, da cui far discendere, eventualmente, tale qualificazione.

In specie, dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa svolta, emergerebbe come l'appellante, che ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 51/1978 dipendeva esclusivamente dall'Assessore, attendendo alla sua corrispondenza, avesse instaurato un rapporto di lavoro atipico con quest'ultimo e non, come ritenuto dal giudice di prime cure, un rapporto di lavoro subordinato con la Regione.

L'atipicità del rapporto di lavoro di cui è causa si ricaverebbe, secondo quanto prospettato dall'appellante, dalle concrete modalità di esecuzione del lavoro stesso, completamente differenti da quelle seguite dai dipendenti regionali, con particolare riguardo all'orario di lavoro. Nello specifico, egli, oltre a non dover rispettare l'orario di lavoro, talvolta, stante la natura dell'incarico, non era tenuto a presentarsi in ufficio, poiché affiancava e seguiva l'Assessore, da cui dipendeva, nei suoi spostamenti, dovendo, a riprova di ciò, rendere conto solamente a quest'ultimo di eventuali assenze.

Il Piano non era vincolato al rispetto dell'art. 33, comma 1, del C.C.R.L., per cui *"il personale non può essere adibito al lavoro per più di 7 ore lavorative continuative"* né, tantomeno, aveva diritto al percepimento degli straordinari, nonostante lavorasse ben più delle 7 ore previste per il personale.

In relazione a tale argomentazione, l'appellante richiede, ai sensi dell'art. 702 *quater* c.p.c., che venga ammessa la documentazione inerente alla timbratura del *badge* in dotazione relativa al periodo aprile 2014 – gennaio 2019, la quale confermerebbe, riportando tutti gli ingressi e le uscite, come lo stesso eccedesse notevolmente il monte ore previsto per il personale dipendente.



Inoltre, la circostanza per cui il Piano non era mai stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare, avvalorerebbe la tesi secondo cui l'incarico aveva carattere prettamente fiduciario e, dunque, non potesse essere inquadrato in un rapporto di lavoro subordinato.

Da ultimo, in sede di comparsa conclusionale depositata il 23.03.2020, il Piano solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, n. 7, Legge 23 aprile 1981, n. 154, per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui prevede che *“ Non sono eleggibili a consigliere regionale provinciale e comunale e circoscrizionale [...] i dipendenti della regione della provincia e del comune per i rispettivi consigli”*.

In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, posto che la giurisprudenza costituzionale richiede che le cause di ineleggibilità vengano tipizzate dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare qualsiasi situazione di persistente incertezza, l'inciso *“dipendenti della regione”* sarebbe incostituzionale nella parte in cui, per la sua genericità, permetterebbe molteplici interpretazioni suscettibili di ricomprendere in le situazioni più diverse.

Nel caso in esame, sostiene l'appellante che *“ l'atipicità del ruolo del Segretario particolare di un Assessore della Regione Autonoma della Sardegna, impedisce la sua assimilazione a quello del dipendente regionale e, alla luce dei principi enunciati, allo stesso non è applicabile in via analogica la causa di ineleggibilità .”* Da qui la violazione diretta dei principi di uguaglianza – ragionevolezza e di libero accesso alle cariche elettive ex artt. 3 e 51 della Costituzione.

Si è costituita Rossella Pinna, sottolineando, in via preliminare, l'urgenza della risoluzione della controversia in esame e sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'appello.

L'appellata sostiene che il Tribunale abbia correttamente ricostruito il rapporto intercorrente tra l'appellante e la Regione posto che, dinnanzi al chiaro tenore letterale del contratto, unito alle direttive assessoriali e alla normativa di riferimento, il Piano non aveva fornito alcuna prova circa la concreta modalità di svolgimento del proprio lavoro.

In particolare, egli non ha dimostrato l'esclusiva dipendenza dall'Assessore, di non dover rispettare l'orario di lavoro previsto per i dipendenti, di non dover giustificare le assenze, se non all'Assessore, di non aver utilizzato le ferie e, infine, di non essere mai stato sottoposto al potere disciplinare del Capo dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore.

L'appellata contesta l'ammissibilità, nel presente grado di giudizio, delle prove documentali relative alle “timbrature” del Piano, non avendo costui dimostrato non averle potute produrre in primo grado per causa non imputabile.



Peraltro, evidenzia come suddette nuove prove documentali, laddove ammesse in questa sede, non farebbero che confermare quanto già affermato dal Tribunale in sede di giudizio di primo grado.

Infatti, dall'analisi di siffatti documenti, non emerge alcun contrasto tra il dato letterale del contratto e lo svolgimento concreto del rapporto di lavoro ma, al contrario, appare chiara la sussistenza degli indici di subordinazione rilevata dal Giudice di primo grado.

In aggiunta a quanto già sostenuto, la difesa della Pinna evidenzia come anche l'allegazione secondo cui la unica mansione del Piano era quella di attendere alla corrispondenza privata dell'Assessore sia irrealistica, alla luce sia delle numerose ore passate da costui in ufficio, sia dell'importo percepito a titolo di stipendio.

Infine, la Pinna contesta il rilievo attribuito all'appellante ai nuovi contratti di lavoro tra la Regione e i Segretari particolari della nuova Giunta, sia riportandosi alle argomentazioni svolte in proposito dal primo giudice, sia osservando come l'oggetto di tali contratti, i richiami normativi ivi contenuti al Contratto collettivo regionale del lavoro e, soprattutto alla ridetta nota assessoriale prot. 2880 del 6.12.2014, indica a non ravvisare alcuna differenza sostanziale tra la natura dei rapporti di lavoro originati da tali nuovi contratti rispetto a quello scaturente dal contratto stipulato dal Piano.

Con la conseguenza che, al di là della sospetta tempistica della stipulazione di tali nuovi contratti, successiva all'introduzione del presente giudizio, anche gli attuali Segretari particolari debbono considerarsi ineleggibili ai sensi dell'art. 2, co. 1, n. 7) della L. 154/1981, al pari dei Segretari in carica nella precedente consiliatura,

L'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.

Preliminarmente, rilevata la regolarità della notifica nei confronti del Consiglio Regionale della Sardegna, la Corte ne dichiara la contumacia.

Premessa necessaria ma non sufficiente, ai fini della risoluzione del caso di specie, è la perfetta sovrapposizione concettuale tra la terminologia più specifica di "lavoratore subordinato" e quella più generale di "lavoratore dipendente", cui fa riferimento l'art. 2, co. 1, n. 7) della L. 154/1981.

È, infatti, pacifico sia in dottrina, sia in giurisprudenza (v., tra le altre, Cass. Civ., sentenze nn. 15083/2018; 8260/1995) che il vincolo di dipendenza sia caratteristico del rapporto di lavoro subordinato, al punto che lo stesso art. 2094 c.c., qualificando il prestatore di lavoro subordinato, contiene l'inciso "*alle dipendenze e sotto la direzione*".



Orbene, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure, con motivazione contraddittoria, abbia, dapprima, affermato la rilevanza degli elementi letterali al fine della qualificazione del rapporto, basandosi sul contratto del 2014 del Piano e sulla nota assessorile sopra richiamata, senza dunque indagare sull'atteggiarsi in concreto del rapporto, per poi argomentare, con riferimento ai nuovi contratti stipulati nel 2019, che, al fine di inquadrare un rapporto di lavoro, non sia sufficiente la qualifica data dalle parti.

In tal modo, il Tribunale avrebbe palesemente ignorato la previsione espressa dei contratti stipulati per la consiliatura del 2019, i quali sanciscono esplicitamente che il Segretario particolare dell'Assessore non sia un lavoratore subordinato.

Anzitutto, deve essere smentita la dedotta contraddittorietà della motivazione del primo giudice.

Quest'ultimo, infatti, nell'esaminare i contratti vigenti nel 2014, non ha mai sostenuto che non avesse rilevanza alcuna il concreto svolgimento del rapporto ma, al contrario, ha correttamente affermato che il Piano non avesse fornito alcuna prova che consentisse di svolgere un'analisi in tal senso, asserendo che tutte le argomentazioni proposte dal Piano circa le ragioni dell'assenza della subordinazione, oltre che essere in contrasto con il testo del contratto e con la nota assessorile, erano rimaste allo stato di mere allegazioni.

Tale asserzione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che “[...] *ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non deve prescindersi dalla volontà dei contraenti e, sotto questo profilo, va preso in considerazione il “nomen iuris” utilizzato dalle parti. Esso, tuttavia, non ha un rilievo assorbente poiché deve tenersi altresì conto [...] del comportamento complessivo da esse osservare anche posteriormente alla conclusione del contratto [...], con la conseguenza che, in contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi [...]*” (Cass. civ., sentenza n. 3200/2001).

Pertanto, alla luce del fatto che nel giudizio di primo grado il Piano non ha fornito alcuna prova circa la non corrispondenza fattuale tra le mansioni previste astrattamente dal contratto e quelle effettivamente svolte, non è rilevabile, nel caso di specie, un contrasto tra quanto previsto nel contratto di lavoro del Piano, supportato dal tenore della nota assessorile, e la concreta attività lavorativa dello stesso Segretario particolare.



Ciò premesso, il giudice di prime cure ha soggiunto poi che, in relazione ai contratti del 2019, non fosse sufficiente soffermarsi in modo esclusivo sulla qualificazione che del rapporto danno le parti, rilevando semmai la disciplina complessiva del rapporto di lavoro.

Ma non solo, in quanto lo stesso tribunale ha escluso la rilevanza dei contratti del 2019, poiché disciplinanti i nuovi rapporti e non quelli cessati.

Ebbene, di fronte a tale assunto, la Corte non può fare a meno di sottolineare come i sopracitati contratti non abbiano alcuna rilevanza ai fini della risoluzione del caso di specie.

Infatti, i nuovi contratti del 2019 che disciplinano il rapporto di lavoro intercorrente tra il nuovo Segretario particolare dell'Assessore e quest'ultimo, non solo – non essendo stati prodotti in questa sede – non possono essere esaminati da questa Corte ma, per di più, e ciò riveste carattere assorbente, essi non avrebbero comunque alcuna valenza posto che non sono applicabili, *ratione temporis*, al rapporto di lavoro tra il Piano e l'Assessore, cessato, per l'appunto, nel 2019.

Le considerazioni sopra svolte consentono, dunque, di ritenere irrilevanti, le censure dell'appellante per cui il giudice di primo grado non avrebbe considerato l'atteggiarsi in concreto del rapporto lavorativo del Piano.

Occorre, dunque, stabilire se l'argomentazione del tribunale che ha qualificato l'attività lavorativa svolta dal Piano, in qualità di Segretario particolare dell'Assessore, come connotata dai tratti e le caratteristiche del lavoro subordinato, così incorrendo nella causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 2, comma 1, n. 7, Legge n. 154/1981, debba trovare conferma ovvero se abbiano un fondamento le censure mosse dall'appellante.

E', quindi, necessario ripercorrere i motivi di doglianza avverso l'ordinanza appellata, che attengono essenzialmente alla qualifica della natura del rapporto che è intercorso tra il Piano e la Regione Sardegna, così come delineata dal primo giudice.

A tal fine, deve essere smentita la tesi prospettata dall'appellante per cui egli, non essendo stato parte dell'organizzazione amministrativa dell'Ente Regione, non potesse essere qualificato come dipendente.

Invero, non può che ribadirsi sul punto, quanto già chiarito dal provvedimento appellato, ovvero che, svolgendo un'attività funzionale a quella dell'organo politico, il Segretario particolare compie comunque un servizio finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.



Al riguardo, la Suprema Corte, condividendo un orientamento già seguito dalla giurisprudenza amministrativa, seppur analizzando una fattispecie parzialmente difforme da quella in esame, riguardante il rapporto intercorrente tra il Ministro e il suo Segretario particolare, ha dettato un principio generale, applicabile anche al caso di specie, con cui ha affermato che: *“La circostanza che l’attività del segretario particolare di un ministro sia normativamente delimitata alla collaborazione all’opera personale del ministro stesso, col divieto di intralciare l’azione normale degli uffici amministrativi o di sostituirsi ad essi, non esclude affatto che tra il segretario e la pubblica amministrazione si instauri un rapporto di servizio, volta che l’opera personale del ministro è, appunto, quella svolta dal medesimo quale membro del Governo posto al vertice del ramo della pubblica amministrazione che fa capo al relativo dicastero, sicché il suo segretario particolare è comunque inserito nell’apparato organico dell’ente pubblico ed esercita un’attività di collaborazione funzionalmente collegata alla realizzazione dei fini propri della pubblica amministrazione”* (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 5756/2012).

Pertanto, condividendo tali principio, fatto proprio dal giudice di prime cure, ritiene la corte che il Piano, in qualità di Segretario particolare dell’Assessore regionale, nonostante la natura fiduciaria dell’incarico, era comunque inquadrato all’interno dell’apparato organizzativo-amministrativo della Regione.

Dunque, seppur non possa negarsi, soprattutto alla stregua delle mansioni svolte, che l’attività lavorativa del Piano fosse strumentale a quella dell’Assessore, per tale motivo non può certamente escludersi la sussistenza di un tipico rapporto di servizio di impiego che, di norma, lega il soggetto all’Amministrazione a titolo di dipendenza.

Stabilita la sussistenza del rapporto di servizio, occorre adesso verificare se emergano elementi tali da far ritenere che l’appellante fosse legato alla Regione da un rapporto di lavoro subordinato, al di là del *nomen iuris* adottato dalle parti, operazione condotta in modo dettagliato dal tribunale, di cui ha dato conto nella articolata motivazione.

Preliminarmente si rileva che, in questa sede, il Piano ha chiesto di potere produrre ai sensi dell’art. 702 *quater* c.p.c., i documenti relativi alle timbrature del periodo aprile 2014 - febbraio 2019, sostenendone l’indispensabilità ai fini della decisione del giudizio, in quanto asseritamente dimostranti la natura atipica e non subordinata del proprio rapporto di lavoro.

L’articolo 702 *quater* c.p.c. prevede che possano essere ammessi nel giudizio d’appello del rito a cognizione sommaria *“nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene*



indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”.

Orbene, è pacifico che, nel caso di specie, la parte fosse nella disponibilità dei documenti dal primo grado di giudizio, non vertendosi quindi in ipotesi di mancata produzione per causa non imputabile alla stessa.

Per quanto riguarda il requisito della indispensabilità, giova premettere che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24538/2017) ha stabilito che ai sensi dell'articolo 702 *quater* c.p.c. è indispensabile *“quella prova che di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado (Cass. Sez. Un. N. 10790/2017)”*.

Ebbene, alla luce del principio sopra richiamato, nella specie non è ravvisabile il requisito dell'indispensabilità dei documenti di cui viene chiesta l'ammissibilità, in quanto gli stessi non sono “decisivi” al fine della risoluzione della controversia; ad avviso della corte è infatti possibile definire il giudizio, sulla base degli elementi in atti, senza ricorrere ai documenti delle timbrature in oggetto i quali, al contrario sembrano contraddire la tesi difensiva dell'appellante, confermando il carattere subordinato del rapporto di lavoro del Piano in essere con la Regione Sardegna.

Infatti, dagli stessi documenti emerge come il Segretario utilizzasse il c.d. *badge* al fine di conteggiare le presenze in ufficio (con ingressi e uscite), si servisse dei buoni pasto e fruisse delle ferie e delle festività, al pari di ogni un normale dipendente regionale.

Per quanto detto, quindi, la Corte ritiene inammissibili i documenti in questione proprio perché carenti del carattere della indispensabilità ai fini della decisione della causa, in ragione delle seguenti, ulteriori considerazioni.

Il contratto regolante il rapporto di lavoro a tempo determinato tra l'Amministrazione regionale e il Piano per il conferimento dell'incarico di Segretario Particolare dell'Assessore, infatti, dopo aver stabilito che il “[...] Piano è assunto a tempo determinato nell'Amministrazione regionale [...]”, lo definisce “*dipendente*” sia all'art. 5, laddove prevede che “[...] il dipendente è iscritto all'istituto previdenziale ex INPDAP/CPDEL [...]” sia all'art. 7, il quale afferma espressamente che “Il



dipendente è soggetto, altresì, alle indicazioni imperative di cui alla nota dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 6 febbraio 2014, n. 2880 [...]”.

Come già evidenziato, le espressioni letterali utilizzate dalla parti contraenti depongono per la subordinazione: è, infatti, noto che la giurisprudenza di legittimità, ha in varie pronunce precisato che “[...] *dalla previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro fisso e continuativo, e di una continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali si desume univocamente, al di là del nomen juris indicato dalle parti, la costituzione di un rapporto di natura subordinata, confermato peraltro dai caratteri delle mansioni [...]*” (Cass. civ. sent. n. 7024/2015).

Ebbene, dall'esame della nota dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 6 febbraio 2014, n. 2880, richiamata dal contratto quale parte sostanziale e integrante, si desume chiaramente come il Segretario particolare, così come i componenti dell'ufficio di Gabinetto, dovesse:

- “[...] *attestare ogni ingresso e ogni uscita nell'ufficio di assegnazione esclusivamente con il tesserino magnetico di riconoscimento e la mancata attestazione costituisce infrazione disciplinare*” (è da evidenziare come da tale obbligo fossero esplicitamente esentati i consulenti degli uffici di Gabinetto, i quali stipulano con l'Amministrazione regionale un contratto di lavoro autonomo);
- attestare le entrate e le uscite presso la sede in cui presta servizio, salvo diversa e occasionale previsione autorizzata dai responsabili degli uffici;
- essere autorizzato ad assentarsi da lavoro;
- dipendere dalla programmazione annuale delle ferie e delle festività soppresse così come stabilita dai responsabili degli uffici.

Dunque, la previsione contrattuale, nei termini precisati, è chiara nel senso di assoggettare il Piano a tutta una serie di obblighi e direttive impartite dal datore di lavoro, nella cui struttura organizzativa di Pubblica Amministrazione era evidentemente inserito.

A miglior precisazione, si evidenzia che, l'art. 26 della L.R. 26 agosto 1988 n. 32, prevede espressamente che l'ufficio di *staff* dell'Assessore Regionale e del Presidente della Giunta è diretto dal Capo dell'ufficio di gabinetto.



Conseguentemente il Piano, in qualità di Segretario particolare, facente parte dell'ufficio dell'Assessore Regionale all'Urbanistica, era soggetto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che lo estrinsecava attraverso gli organi preposti all'organizzazione ed al controllo della sua attività.

Dal complesso degli elementi evidenziati, dunque, emerge che il giudice di primo grado ha correttamente individuato i caratteri della subordinazione nell'attività lavorativa prestata dal Piano.

Tale ricostruzione, pienamente condivisa da codesta Corte, trova conferma anche in una deduzione dello stesso Piano il quale, in sede di comparsa conclusionale del 23 marzo 2020, nell'illustrare le funzioni e l'utilizzo del *badge* in dotazione, osserva come, ai fini del percepimento della propria retribuzione, fosse tenuto ad attestare gli ingressi e le uscite effettuate.

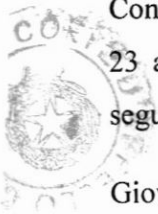
Dunque, essendo la retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa un rilevante indice della subordinazione e avendo ammesso lo stesso Piano che ai fini della corresponsione della stessa la Regione monitorava i suoi ingressi e le sue uscite (al pari di tutti i dipendenti regionali), non vi è margine per ritenere che il Piano non fosse dipendente dell'Ente Regione.

Con riferimento, infine, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, n. 7, Legge 23 aprile 1981, n. 154, per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione occorre svolgere le seguenti considerazioni.

Giova precisare che il giudice di primo grado, al pari di ciò che si appresta a fare questa Corte, non ha utilizzato l'interpretazione analogica al fine di estendere la fattispecie prevista dall'articolo sopra richiamato, laddove prevede l'ineleggibilità del dipendente regionale, alla figura del Segretario particolare.

Infatti, secondo la corretta ricostruzione dal Tribunale, il rapporto di lavoro del Piano, quale Segretario particolare dell'Assessore, è stato sussunto nella fattispecie astratta del rapporto di lavoro subordinato, il quale è pienamente ricompreso nella terminologia "*dipendente*" utilizzata dall'articolo cui si lamenta l'incostituzionalità.

In relazione alla questione proposta, parimenti infondata risulta essere l'asserita equiparazione prospettata dall'appellante, tra l'Assessore "tecnico" o "esterno" e il Segretario particolare dello stesso.



Infatti, l'Assessore ricopre una carica politica, non stipula un contratto con l'amministrazione, presta giuramento, non percepisce uno stipendio, ma un'indennità di carica, e non beneficia di alcun trattamento previdenziale o assistenziale o di straordinari ferie e permessi.

Pertanto, sulla scorta di quanto finora affermato, la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante risulta non rilevante ai fini della risoluzione del caso .

In conclusione, contrariamente a quanto affermato dal Piano, il giudice di primo grado ha correttamente applicato l'art. 2, comma 1, n. 7), della l. n. 154/1981, laddove ha ritenuto lo stesso ineleggibile alla carica di Consigliere Regionale in quanto dipendente della Regione Sardegna.

Conseguentemente, l'ordinanza impugnata deve essere integralmente confermata.

All'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, e successive modificazioni, scaglione indeterminabile - complessità alta, devono essere poste a carico del sig. Piano in ragione della soccombenza.

Si da atto che, risultando il giudizio esente dalla contribuzione, non è applicabile il DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione:

1. Rigetta l'appello proposto da Gianluigi Piano e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese per il presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in euro 17.127,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA.
3. Dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012 per il pagamento, da parte dell'impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo l'impugnazione esente.

Manda alla cancelleria di effettuare le comunicazioni di legge alle parti, al pubblico ministero, nonché quelle previste dall'art. 22 del decreto legislativo n. 150/2011.

CS/A/2020/5801 - 15/7/2020
Firmato Da: MARIA MURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c00c6408d0c052ac2a36125822d8a6e - Firmato Da: CUGUSI EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e376f81d1d4a42fca051ed0b2



Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Cagliari, il 27 maggio 2020.

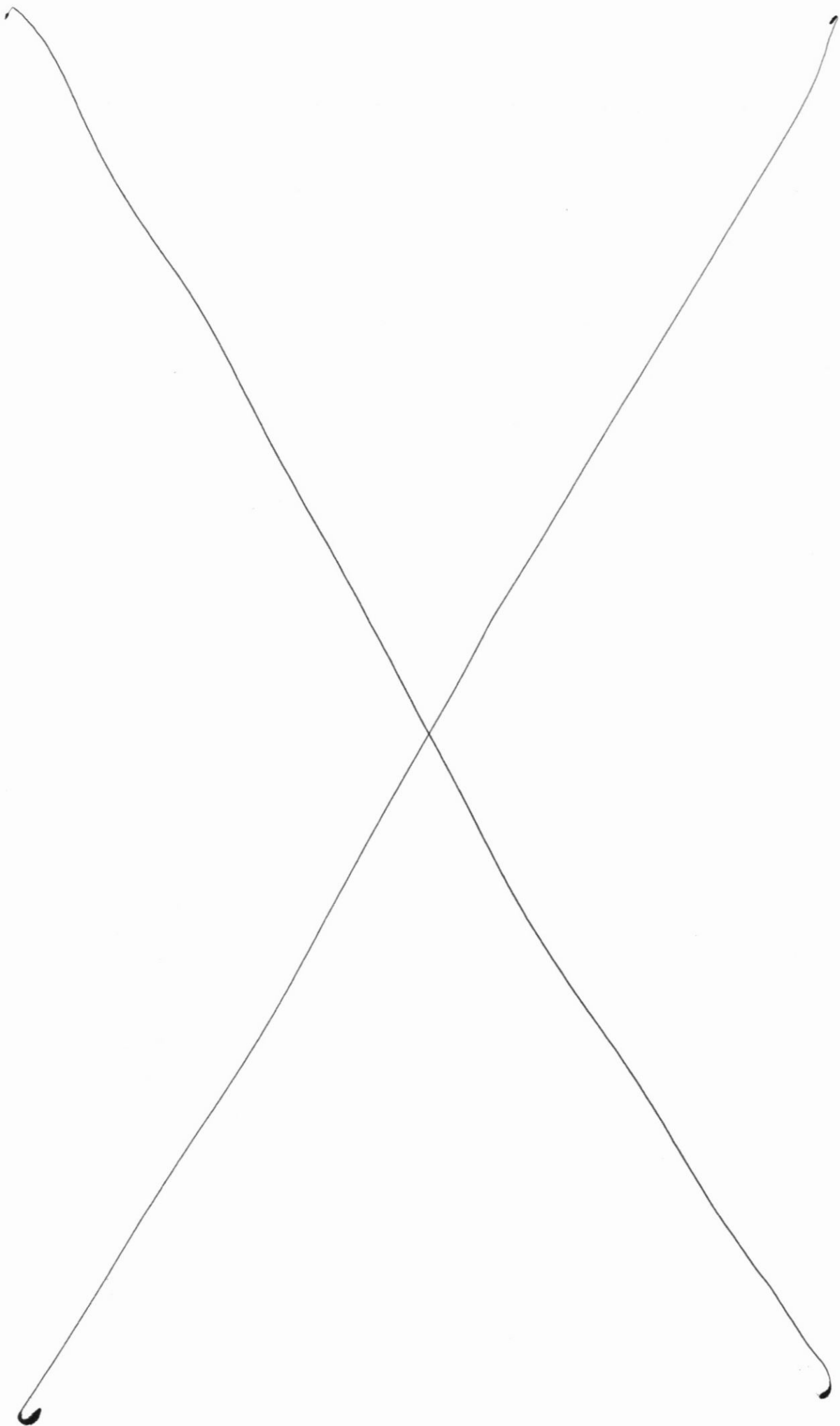
La Presidente

Dott.ssa Maria Mura

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Emanuela Cugusi





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale, spedita per la prima volta in forma esecutiva che si rilascia a richiesta dell' avv. *Silvio Pinna*

Nell'interesse di *Pinna Rossella*

Cagliari, il 26 GIU. 2020

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

ETB *Dr.ssa Lucia Sestini*
(Funzionario Giudiziario)

Copia conforme ad altra copia rilasciata

per la prima volta in forma esecutiva il 26 GIU. 2020

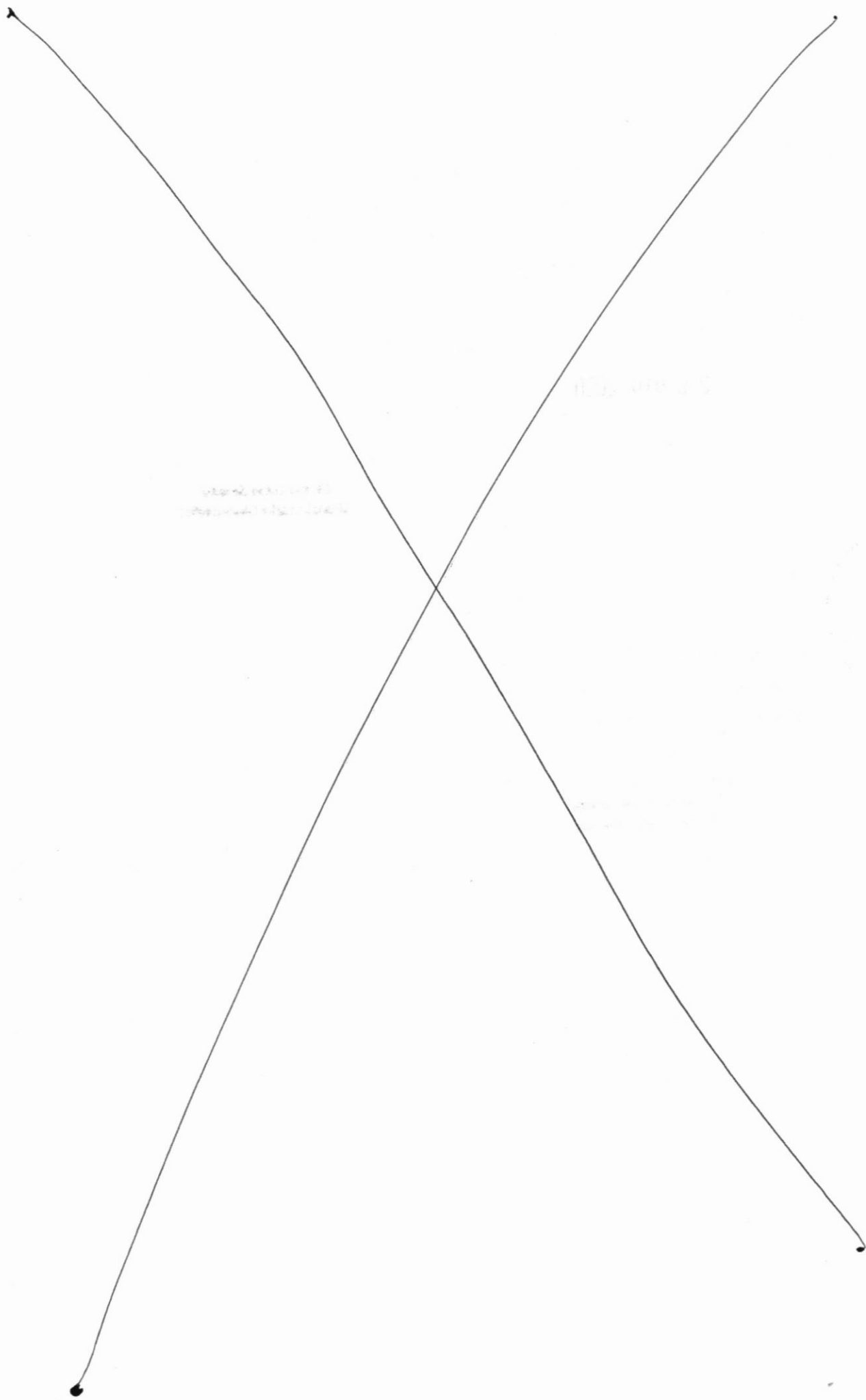
Cagliari, il 26 GIU. 2020

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dr.ssa Lucia Sestini
(Funzionario Giudiziario)

Sestini





RELATA DI NOTIFICA

Richiesto dall'Avv. Silvio Pinna, procuratore speciale di Pinna Rossella come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Cagliari ho oggi notificato con urgenza copia conforme all'originale della suesesa sentenza della Corte d'Appello di Cagliari – Prima Sezione Civile n. 336/2020 del 12.6.2020, munita di formula esecutiva apposta in data 26.6.2020 e passata in giudicato, per infruttuosa decorrenza del termine di impugnazione di cui all'art. 22, co. 10, del D. Lgs. 150/2011, in data 14.7.2020, a:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente e legale rapp.nte p.t., presso la sede di via Roma n. 25, CAP 09124, CAGLIARI, e quivi a mani di

Sen. Amato

15 luglio 2020

Impiegato/Funzionario incaricato, tale qualificatosi, che ne cura la consegna.

Il Funzionario UNEP
Dr.ssa Valentina Nateri

Nateri